

FESTIVITA' SOPPRESSE ANNO 2011

Ai sensi delle previsioni contrattuali vigenti (art. 50 del CCNL 8/12/2007 per i quadri direttivi e le aree professionali) ai lavoratori spetta, annualmente, un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente alle giornate che – indicate come festività dalla Legge 27 maggio 1949, n. 260 – non sono più, per successive modifiche dei dispositivi di legge, riconosciute come tali.

In applicazione di quanto sopra, la cadenza settimanale delle giornate in oggetto per l'anno 2011 è così distribuita :

- **23 giugno: Corpus Domini (giovedì)**
- **29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (mercoledì)**
- **4 novembre: Unità Nazionale (venerdì)**

Vi ricordiamo però che nelle giornate sopra elencate il lavoratore deve aver diritto alla piena retribuzione: attenzione quindi alla richiesta di permessi non retribuiti, anche parziali, in tali giornate, che comportano la perdita della compensazione o della monetizzazione, in maniera proporzionale all'orario effettivamente svolto.

I permessi per le festività sopresse vanno goduti dal 16 gennaio al 14 dicembre: successivamente vengono monetizzati, con il comune criterio di 1/360 della retribuzione annua lorda per ciascun giorno entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Rimini, 27 dicembre 2010

La Segreteria Provinciale